

FIRST/CISL – ANNO 2016
CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CASSIERI/RISCOSSORI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

- Assicurato : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia l'Associato alla FIRST (dipendenti anche temporanei e/o interinali Cisl) che presta servizio come Cassiere o Ufficiale di Riscossione presso Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, e Stato del Vaticano.
- Convenzione : Il contratto sottoscritto dal Contraente con la Società e che disciplina la copertura assicurativa prestata in favore di ciascun Assicurato
- Contraente : FIRST/CISL - il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Sinistro : La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione.
- Società : La Compagnia di Assicurazione.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall'evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del CCNL vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.

MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO E FRANCHIGIE **R.C. CASSIERI E/O UFFICIALI DI RISCOSSIONE**

FORMA A "SINGOLE OPZIONI"

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione.

opzione	garanzia/massimali assicurati	premio annuo lordo pro-capite
1	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 6.000,00	€ 115,00
2	R.C. Ammanchi di Cassa Massimale per sinistro/anno € 10.000,00	€ 135,00

Importo franchigia per ciascun sinistro

- *Massimale € 6.000,00 per sinistro e per anno:*
 - *franchigia di € 80,00 per il 1° ed il 2° sinistro;*
 - *franchigia di € 155,00 a partire dal 3° sinistro.*
- *Massimale € 10.000,00 per sinistro e per anno:*
 - *franchigia di € 100,00 per il 1° sinistro;*
 - *franchigia di € 200,00 a partire dal 2° sinistro.*

In nessun caso la Società rimborserà nell'annualità assicurativa importo superiore ad € 5.000.000,00 quale somma di indennizzi dovuti relativamente alla garanzia R.C. Ammanchi di Cassa.

Il premio annuo o *pro rata temporis* versato a Generali Italia S.p.A per l'adesione alla presente copertura assicurativa deve considerarsi comunque acquisito dalla Società.

E' inteso che anche in caso di modifica del CCNL che comporti la cessazione del cosiddetto "rischio cassa" durante il periodo di assicurazione, il premio pagato non verrà rimborsato.

ART. 2 - ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun singolo Cassiere/Ufficiale di Riscossione iscritto First Cisl che intenda aderire alla presente copertura assicurativa è tenuto ad inviare a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia mediante:

- fax, al n. 06/89164207, oppure
- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica assicurazionic13@aletheiaservizi.it

la seguente documentazione:

- modulo verifica adeguatezza + modulo di adesione + modelli 7A, 7B e Informativa privacy (disponibili on-line) debitamente compilati, datati e sottoscritti;
- copia del pagamento del premio assicurativo annuo o *pro rata temporis*, effettuato mediante bonifico bancario a favore del C/C intestato a "Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali" avente codice IBAN IT 61 C 05584 03201 000000000584.

ART. 3 - INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI

Per tutti gli Assicurati la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario, con valuta al beneficiario entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data del bonifico. In caso contrario la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di valuta per il beneficiario).

Per le adesioni che si rinnovano tacitamente vale, invece, quanto disposto dal successivo art 10 "proroga della convenzione e delle adesioni"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato e per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione della adesione purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della stessa.

ART. 4 - ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO

All'atto di una eventuale deficienza di cassa, l'Assicurato deve darne sempre comunicazione scritta a mezzo e-mail direttamente a Generali Italia S.p.A. – Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia entro 30 giorni dall'avvenimento, pena la decadenza al diritto di indennizzo (vedasi file "Adempimenti per denuncia sinistri" alla Home Page dei portali www.fiba.it – banner "Servizi agli Iscritti – Polizze – Linea Professionale" e www.dircredito.info).

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato dalla Società Assicuratrice dietro la completa presentazione della seguente documentazione:

- a) *copia della scheda di adesione personale di polizza per le coperture "a singole opzioni";*

- b) *copia dell'avvenuto pagamento della copertura assicurativa (bonifico del premio annuo o pro rata temporis a favore di "Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali" sul C/C avente codice IBAN IT 61 C 05584 03201 000000000584);*
- c) *copia della denuncia dettagliata predisposta e sottoscritta dall'Assicurato;*
- d) *copia della dichiarazione sottoscritta dall'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni, che confermi la mancanza di cassa e l'avvenuta refusione;*
- e) *copia del foglio cassa del giorno dell'evento sinistrale o documento sostitutivo e/o equivalente;*
- f) *copia della nota di addebito interna operata dall'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni nei confronti dell'Assicurato;*
- g) *modulo di dichiarazione di non copertura assicurativa predisposto e sottoscritto da parte dell'Istituto di Credito e Risparmio, Società di Assicurazione, Società di Riscossioni esclusivamente per importi pari o maggiori a € 250,00 o in alternativa dichiarazione unica con validità annuale;*
- h) *"Rapporto ispettivo" e/o "Dichiarazione sostitutiva del rapporto ispettivo" per importi superiori a € 1.000,00;*
- i) *dati necessari a Generali Italia S.p.A. per bonifico a favore del cassiere (Banca d'appoggio + Agenzia, n.° C/C, codice IBAN);*
- l) *ogni altro documento che gli Assicuratori ritenessero necessario.*

ART. 5 - PAGAMENTO DEI SINISTRI DA PARTE DELLA SOCIETA'

L'ordine di bonifico ha valore di quietanza liberatoria sia nei confronti del Contraente che nei confronti degli Assicurati.

ART. 6 - CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO

Premesso che Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni possono avere contratto/istituito polizza e/o fondi interni per la refusione di deficienze e/o ammanchi di cassa a favore dei propri dipendenti, si conviene che nei suddetti casi la garanzia assicurativa della presente polizza è prestata a "secondo rischio" rispetto a quanto attualmente accordato dalle suindicate Banche/Istituti.

A questo scopo è necessario che le Banche/Istituti stesse, al momento di eventuali richieste di risarcimento presentate alla Società, forniscano una documentazione ufficiale dell'esaurimento del limite/massimale e/o fondo concesso.

In mancanza di tale documentazione non si procederà ad alcun indennizzo.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- a. La liquidazione dell'ammanco della valuta sia essa italiana o straniera è sempre effettuata in **EURO €** La conversione della valuta straniera in Euro è effettuata in base al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco.
- b. Per le azioni, le obbligazioni, i buoni del tesoro, le cartelle di credito fondiario ed in genere per i titoli portanti valori nominali con valori in Lire Italiane, sarà eseguita la conversione in valuta in base al corso ufficiale del giorno del dichiarato ammanco. Per quelli invece, riportanti valori in moneta straniera, sarà eseguita la conversione in Euro al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco al corso ufficiale.

- c. Per gli assegni bancari e circolari, per i vaglia, per i buoni fruttiferi ed in genere per quei titoli portanti un valore reale, l'importo del risarcimento sarà quello dell'effettivo valore in Euro o convertito in questo.
- d. Per gli effetti cambiari l'importo del risarcimento sarà quello portato dal titolo stesso e sarà liquidabile non prima della sua scadenza.
- e. Per i titoli di cui ai punti b) c) e d), la liquidazione sarà effettuata dopo il compimento della procedura di ammortamento - ove questa sia possibile - le cui spese sono a carico della Società in ragione del 75%.
Per i titoli diventati inefficienti a seguito della procedura di ammortamento, nessun risarcimento spetta all'Assicurato e qualora la Società fosse già addivenuta al pagamento dell'importo del titolo, ha diritto al rimborso dell'importo pagato, salvo il rimborso all'Assicurato del 75% delle spese di ammortamento.

ART. 8 - ESCLUSIONI

La garanzia della presente polizza non è operante per:

- *gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell'Assicurato;*
- *distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;*
- *ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere.*

ART. 9 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 10 – PROROGA DELLA CONVENZIONE E DELLE ADESIONI

In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per un anno e così successivamente.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni.

In tali casi le coperture assicurative relative alle singole adesioni restano in vigore fino alle rispettive scadenze con esclusione di tacito rinnovo.



In mancanza di disdetta comunicata dall'Assicurato mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della propria adesione, la stessa si intende prorogata per un anno e così successivamente. L'Assicurato è comunque tenuto a compilare e inviare l'apposito modulo di conferma di rinnovo dell'adesione per fornire prova dell'avvenuto pagamento del premio di proroga che potrà avvenire entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile.

In caso di modifica delle condizioni previste dalla convenzione pattuite tra Società e Contraente le singole adesioni non avranno tacito rinnovo.

ART. 11 - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RIPENSAMENTO

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad adesione comunicandolo a: “Generali Italia SpA Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia c/o Aletheia Assicurazioni S.r.l. via Messina 31 - 00198 Roma”, mediante lettera raccomandata, entro 14 giorni dall'invio dell'adesione effettuata a termini del precedente articolo “Adesione alla copertura assicurativa”, sempre che entro il predetto termine non si sia verificato un Sinistro, fermo il rimborso del premio versato e non fruito al netto delle imposte.

Generali Italia S.p.A.

.....

Il Contraente

.....